



Città di GINOSA
(Provincia di TARANTO)

**REGOLAMENTO PERL'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/____

Indice

Articolo 1 – Oggetto e destinazione del gettito	3
Articolo 2 – Presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3 – Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari	4
Articolo 4 – Esenzioni	4
Articolo 5 – Misura dell'imposta	5
Articolo 6 – Obblighi di dichiarazione	6
Articolo 7 – Versamenti	6
Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento	7
Articolo 9 – Sanzioni	7
Articolo 10 – Riscossione coattiva	8
Articolo 11 – Rimborsi.....	8
Articolo 12 – Tavolo del turismo	8
Articolo 13 – Contenzioso	8
Articolo 14 – Disposizioni finali.....	9
Articolo 15 – Entrata in vigore	9

Articolo 1 – Oggetto e destinazione del gettito

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n.446 del 15/12/1997.
2. Il Regolamento disciplina l'Imposta di Soggiorno nel Comune di Ginosa, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/02/2011.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai gestori delle strutture ricettive di cui al successivo articolo 2, commi 1 e 2.
4. Il gettito riveniente dell'applicazione dell'imposta, identificato in un specifico capitolo delle entrate, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, pubblici locali, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi.

Articolo 2 – Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, anche all'area aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi alberghi, villaggi turistici e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Ginosa.
2. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale e tramite soggetti che esercitano l'attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line.
3. Le medesime disposizioni si applicano a tutti i casi di contratti di locazione, sublocazione o di contratti a titolo oneroso conclusi da comodatari aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui all'art. 4 del Decreto Legge n. 50/2017 e ss.mm.ii..

Articolo 3 – Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive o negli immobili di cui all'articolo 2.
2. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile di cui all'articolo 2, comma 3 del presente Regolamento, presso la quale sono ospiti coloro che sono tenuti al pagamento è responsabile:
 - a) del pagamento dell'Imposta di Soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
 - b) della presentazione della dichiarazione annuale;
 - c) degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
3. Al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o elusione dell'imposta medesima, è fatto obbligo ai soggetti responsabili di registrarsi al portale telematico messo a disposizione dal Comune di Ginosa.

Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Ginosa;
 - b) i minori di anni dodici;
 - c) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - d) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - e) entrambi i genitori accompagnatori di malati;
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;

- g) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale per emergenze ambientali;
- h) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- i) le persone disabili ed eventualmente un accompagnatore, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e/o di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
- j) il titolare e il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
- k) gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e il personale CONI partecipante alle manifestazioni sportive nazionali ed internazionali organizzate direttamente dal CONI, anche parzialmente, nel territorio di Ginosa, per tutta la durata delle stesse;

L'esenzione di cui ai punti c), d) ed e) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva o dell'immobile di cui all'art. 2 comma 3, di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L'esenzione di cui al punto k) è subordinata alla presentazione, non oltre 30 giorni prima dell'inizio del soggiorno, di apposita comunicazione al protocollo del Comune di Ginosa nella quale è specificata l'Ente organizzatore, il luogo e la natura della manifestazione, la durata ed il numero dei partecipanti.

La documentazione a supporto delle esenzioni sopra elencate deve essere conservata per almeno cinque anni ed esibita su richiesta del Comune di Ginosa.

Articolo 5 – Misura dell'imposta

1. L'Imposta di Soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture e negli immobili di cui all'art. 2, l'imposta è applicata ai primi sette pernottamenti consecutivi per ogni soggiorno effettuato;
4. Alle strutture ed agli immobili di cui all'art. 2, si applica la riduzione del 30% per i pernottamenti nei mesi diversi dall'alta stagione. A tal fine si considera alta stagione il periodo compreso tra il primo aprile e il 30 ottobre.

Articolo 6 – Obblighi di dichiarazione

1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile di cui all'art. 2 comma 3, dichiara al Comune di Ginosa, entro le 24 ore successive all'arrivo degli ospiti il numero di pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti presenti nella struttura.
2. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedura informatica fornita dall'Amministrazione Comunale alle strutture operanti sul territorio.
3. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile di cui all'art. 2, comma 3, è responsabile della presentazione della dichiarazione annuale prevista dall'art. 3, comma 2 del presente Regolamento. La dichiarazione annuale deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica nei termini di legge.

Articolo 7 – Versamenti

1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile di cui all'art. 2, comma 3, ha l'obbligo di informare l'utente dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Ginosa nella misura corrispondente alla classificazione della struttura, delle esenzioni e riduzioni, anche mediante affissione in appositi spazi di cartelli informativi.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva o dell'immobile di cui all'art. 2, comma 3, presso cui hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, al

successivo versamento al Comune di Ginosa e alla registrazione del versamento sul portale telematico messo a disposizione dall'Ente.

3. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile di cui all'art. 2, comma 3, effettua il versamento al Comune di Ginosa delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi seguenti:
 - a) su conto corrente postale n. 12197745 intestato al Comune di Ginosa;
 - b) con bonifico sul conto corrente bancario al seguente IBAN IT66C0103078880000004100126, indicando nella causale "Imposta di soggiorno per il trimestre n. _____ anno _____";
 - c) altre forme di versamento che saranno eventualmente attivate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui alle Leggi n. 296/2006 e n. 160/2019 e loro ss.mm.ii.. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune di Ginosa può:
 - a) effettuare controlli presso le strutture o gli immobili di cui all'art. 2, comma 3, a mezzo di personale della Polizia Municipale o di soggetti esterni affidatari del servizio di accertamento e controllo dell'imposta al fine di verificare le presenze dichiarate con quelle effettive e/o denunciate all'autorità di Ordine Pubblico;
 - b) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive o degli immobili di cui all'art. 2, comma 3, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - c) inviare ai gestori delle strutture ricettive o degli immobili di cui all'art. 2, comma 3, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 – Sanzioni

1. In caso di violazione delle disposizioni che disciplinano l'Imposta di Soggiorno ed il presente Regolamento, verranno applicate nei provvedimenti di accertamento esecutivi, le sanzioni

previste dalle normative vigenti.

Articolo 10 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall' Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente dal Comune o dall'Agente Concessionario del servizio di riscossione coattiva.

Articolo 11 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro i termini di decadenza disposti dalla normativa vigente.
2. Il rimborso è disposto con provvedimento del funzionario responsabile del Comune di Ginosa.
3. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata, nel corso del medesimo esercizio finanziario, mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Ginosa almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.

Articolo 12 – Tavolo del turismo

1. Il Tavolo del Turismo può supportare l'Amministrazione Comunale nel monitoraggio degli effetti dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno formulando eventuali proposte.

Articolo 13 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.
2. L'Amministrazione Comunale sta in giudizio mediante il Funzionario Responsabile o tramite professionista affidatario del servizio di rappresentanza dell'Ente innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria.

Articolo 14 – Disposizioni finali

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imposta di Soggiorno.

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione da parte del MEF sul portale del Dipartimento delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii..